

# FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO  
(Legge 12/11/1964, n. 1279 - D.P.R. 29/10/2010, n.244)

---

## IL PRESIDENTE

- VISTA la legge 12 novembre 1964, n. 1279, con la quale è stato istituito il Fondo di assistenza per il personale della Pubblica Sicurezza, con personalità giuridica di diritto pubblico;
- VISTO il D.P.R. 29 ottobre 2010, n. 244, recante il *“Regolamento di riordino del Fondo di assistenza per il personale della Polizia di Stato, a norma dell’art 26, comma 1, del decreto–legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”*;
- VISTO l’art. 1, comma 1, del D.P.R. n. 244/2010, ai sensi del quale il Fondo di assistenza per il personale della Pubblica Sicurezza assume la denominazione di Fondo di assistenza per il personale della Polizia di Stato;
- VISTO l’art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 244/2010, ai sensi del quale il Presidente del Fondo di assistenza per il personale della Polizia di Stato: a) provvede all’attuazione degli indirizzi e degli obiettivi programmati dal Consiglio di amministrazione; b) adotta i provvedimenti di urgenza ed esercita le attribuzioni ad esso delegate dal Consiglio di Amministrazione, salvo ratifica alla prima adunanza del Consiglio stesso; c) adotta le misure necessarie per lo svolgimento delle operazioni amministrative e contabili; d) vigila sull’andamento amministrativo e contabile del Fondo; e) presenta al Consiglio di amministrazione il bilancio preventivo e il conto consuntivo dell’esercizio con la situazione patrimoniale del Fondo;
- CONSIDERATO che l’art. 4, comma 3, del D.P.R. n. 244/2010 testualmente recita: *“Per l’esercizio delle funzioni di cui al precedente comma 2, lettere a), c), d) ed e), il Presidente può avvalersi del dirigente preposto al Servizio assistenza e attività sociali della Direzione centrale per gli affari generali della Polizia di Stato del Dipartimento della pubblica sicurezza, previo conferimento di delega, comunicata al Consiglio di amministrazione nella prima seduta utile”*;

# FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO  
(Legge 12/11/1964, n. 1279 - D.P.R. 29/10/2010, n.244)

IL PRESIDENTE

- VISTA la legge 12 novembre 1964, n. 1279, con la quale è stato istituito il Fondo di assistenza per il personale della Pubblica Sicurezza, con personalità giuridica di diritto pubblico;
- VISTO il D.P.R. 29 ottobre 2010, n. 244, recante il *“Regolamento di riordino del Fondo di assistenza per il personale della Polizia di Stato, a norma dell’art. 26, comma 1, del decreto–legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”*;
- VISTO l’art. 1, comma 1, del D.P.R. n. 244/2010, ai sensi del quale il Fondo di assistenza per il personale della Pubblica Sicurezza assume la denominazione di Fondo di assistenza per il personale della Polizia di Stato;
- VISTO l’art. 4, comma 4, del summenzionato D.P.R. n. 244/2010, a norma del quale *il Dirigente preposto al Servizio Assistenza e Attività Sociali della Direzione Centrale per gli Affari Generali della Polizia di Stato, su specifica delega del Presidente, stipula i contratti deliberati dal Consiglio di amministrazione nei limiti degli stanziamenti del bilancio, cura la riscossione delle entrate, ordina le spese nei limiti degli stanziamenti di bilancio ed in conformità delle norme statutarie e delle deliberazioni consiliari e adotta gli atti di gestione finanziaria ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa nei limiti stabiliti annualmente dal Consiglio di amministrazione, previo parere del collegio dei revisori dei conti;*
- VISTO l’art.74 del Decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, del 6 febbraio 2020 con il quale il Servizio Assistenza e Attività Sociali è stato collocato all’interno della Direzione Centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato;